

Codice A1509A

D.D. 3 novembre 2017, n. 1073

**L.R. 24 febbraio 2016, n. 4 art. 22. Individuazione delle modalita' e dei termini per la presentazione delle domande del "Fondo di solidarieta' per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti". Affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attivita' e funzioni connesse alla gestione del predetto Fondo con nuove modalita'.**

Viste:

- la Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4. "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli" in particolare l'art. 22 con il quale si istituisce il Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti;
- la DGR n 26-4393 del 19 dicembre 2016 "L.R. 24 febbraio 2016, n. 4 art. 22. Nuova gestione regionale del "Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti". Affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività e delle funzioni connesse alla gestione del predetto Fondo";
- la D.G.R. n. 14-2857 del 01.02.2016 con la quale è stato confermato il ruolo di Finpiemonte, quale società finanziaria regionale con il compito di garantire supporto finanziario alla crescita, lo sviluppo economico e l'innovazione del sistema socio economico piemontese, ruolo da tradursi in due linee d'azione:
  - a) consulenza e assistenza tecnica su progetti specifici,
  - b) gestione di agevolazioni a valere sia su fondi regionali sia su fondi strutturali europei;
- la D.G.R. n. 1-3120 dell'11.04.2016 recante "Approvazione delle Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di in house providing strumentale";

considerato che la Giunta Regionale con la DGR n 26-4393 del 19 dicembre 2016:

- ha stabilito che la Direzione regionale Coesione Sociale assuma in via diretta alcune attività di gestione del "Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti", di cui all'art. 22 della L.R. n. 4/2016, in precedenza affidate a Finpiemonte S.p.A, in capo al Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti, tenuto conto che la predetta struttura regionale è in grado di farvi fronte con risorse umane, strumentali e professionali proprie;
- ha definito le attività che rimangono in capo a Finpiemonte S.p.A. a seguito del rinnovo dell'affidamento secondo le nuove modalità. Tale provvedimento è in corso di definizione.
- ha demandato alla Direzione regionale Coesione Sociale l'adozione di apposita determinazione dirigenziale di individuazione delle modalità e dei termini per la presentazione delle domande, attraverso appositi moduli predisposti dall'Amministrazione regionale in conformità con il sopra citato regolamento, nonché delle procedure per la valutazione delle medesime ;

visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 30 gennaio 2017, n. 3/R “Regolamento regionale recante: “Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti (Articolo 22, legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4)”, che definisce:

- le modalità di accesso al Fondo;
- i criteri di erogazione delle disponibilità del Fondo;
- il recupero dei contributi e controlli;
- i parametri per identificare le modalità di liquidazione delle parcelle;
- la risoluzione delle controversie;
- le modalità di informazione e promozione del Fondo;

visto l'allegato A del sopra citato Regolamento con il quale si individua l'elenco dei reati (con relativi articoli del codice penale) con connotazioni di violenza o maltrattamenti contro le donne, fatto salvo quanto previsto dai decreti legislativi n. 7 e 8 del 15 gennaio 2016,

considerato che:

- il Regolamento n.3/R del 30 gennaio 2017 ha già provveduto a definire alcune modalità di accesso al Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti;
- il Fondo fino all'approvazione della DGR n 26-4393 del 19 dicembre 2016 è stato gestito interamente da Finpiemonte S.p.A, che svolgeva dall'attività istruttoria all'attività di liquidazione delle domande, utilizzando sistemi informatici e modulistica propria;
- con il trasferimento delle attività in capo alla Regione Piemonte, occorre gestire il periodo transitorio relativo alla cura delle domande presentate nel periodo di gestione di Finpiemonte, ma non ancora liquidate in quanto i procedimenti sono ancora in corso;

sulla base delle disposizioni previste dalla DGR n 26-4393 del 19 dicembre 2016 e delle considerazioni sopra espresse, si ritiene opportuno individuare le modalità e i termini per la presentazione delle domande e le procedure per la valutazione delle medesime (Allegato A), nonché predisporre i modelli (accesso, pareri, parcelle, liquidazioni);

preso atto della D.G.R. n. 2 –13588 del 22.03.2010 avente ad oggetto “Affidamenti diretti a favore di Finpiemonte S.p.A.; approvazione dello schema di “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” e lo “Schema di contratto tipo – art. 2, comma 4, L.R.n. 17/2007” modificata ed integrata dalla modificata dalla D.G.R. n. 17 – 2516 del 30.11.2015;

ritenuto opportuno di affidare a Finpiemonte S.p.A. l'avvio delle attività e delle funzioni connesse con l'attivazione del “Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti” secondo le nuove modalità, nelle more del perfezionamento di apposito contratto a norma delle deliberazioni citate al paragrafo precedente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17.10.16.

Tutto ciò premesso

**LA DIRIGENTE**

visto il Dlgs 165/2001 e smi  
visto il Dlgs 163/2006 e smi  
vista la LR 23/2008 e smi  
vista la LR 23/2014

## **DETERMINA**

Di approvare, in conformità agli indirizzi di cui alla DGR n 26-4393 del 19 dicembre 2016:

- le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso al “Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti”;
- l’iter di valutazione delle domande,  
secondo quanto stabilito nell’ allegato “A” alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale

Di approvare i modelli (accesso, pareri, parcelle, liquidazioni) di cui agli schemi che si allegano alla presente determinazione e ne costituiscono parte integrante e sostanziale ( Allegati B,C,D,E, F ).

Di stabilire che le istanze per accedere al Fondo, devono essere presentate utilizzando esclusivamente i moduli predisposti dall’Amministrazione regionale in conformità della DGR n 26-4393 del 19 dicembre 2016, al regolamento indicato in premessa che ha definito i criteri per l’utilizzazione del Fondo e alla presente determinazione.

Di stabilire che dalla data del **1 dicembre 2017**, l’istruttoria delle domande di accesso al “Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti” sarà in capo al Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti della Direzione Coesione Sociale.

Di affidare a Finpiemonte S.p.A., avente sede sociale in Galleria San Federico n. 54, 10122 Torino, C.F. 01947660013, nelle more del perfezionamento di apposito contratto, l’avvio delle attività e delle funzioni del nuovo Fondo, in oggetto indicato, secondo le nuove modalità di gestione a norma della “Convenzione Quadro” approvata D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010 modificata dalla D.G.R. n. 17 – 2516 del 30.11.2015.

Di stabilire che per le domande presentate anteriormente all’entrata in vigore della presente determinazione, prese in carico dall’Ente Gestore “Finpiemonte”, l’iter procedurale rimanga in capo allo stesso secondo le precedenti modalità di gestione.

Ai fini dell’efficacia della presente Determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 23, lettera b) e 26 comma 1 del D.L.vo 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

La Dirigente  
Dott.ssa Antonella Caprioglio

Visto di controllo  
Il Direttore  
Dott. Gianfranco Bordone

Allegato



**FONDO DI SOLIDARIETA'  
PER IL PATROCINIO LEGALE ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA  
E MALTRATTAMENTI**

**ISTRUZIONI PER L'ACCESSO AL FONDO**

La Regione Piemonte, con Legge regionale n. 4 del 24 febbraio 2016 all'art. 22, ha istituito un "Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti". A seguito dell'emanazione della Legge la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento di attuazione n. 3/R del 30 gennaio 2017, che ha definito le regole di accesso al Fondo.

Le seguenti Istruzioni sono rivolte agli operatori e alle operatrici dei **centri antiviolenza**, degli enti pubblici, delle **organizzazioni senza scopo di lucro**, delle **forze dell'ordine** e di tutti i soggetti che operano nel settore della prevenzione, contrasto e assistenza alle donne vittime di violenza e maltrattamenti, agli avvocati ed alle avvocate ed alla **Magistratura inquirente e giudicante** per la parte di loro competenza ed interesse.

**1. Chi può accedere al Fondo**

Al Fondo possono accedere le donne vittime di violenza o maltrattamenti senza limite di età, che abbiano le caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano scelto un avvocato o una avvocatata patrocinante iscritta agli elenchi di cui all'articolo 22, comma 2 della l.r. 4/2016;
- b) siano domiciliate in Piemonte;
- c) abbiano subito un reato con connotazioni di violenza o maltrattamenti contro le donne, compreso tra quelli di seguito indicati dal regolamento n. 3/R del 30 gennaio 2017 e smi. Nel caso in cui si facesse riferimento ad altri reati non compresi nell'elenco allegato fa fede il parere del Consiglio dell'Ordine competente che si esprime sulla ammissibilità al Fondo sulla base della l.r. 4/2016 e dello stesso regolamento citato precedentemente;
- d) il reato per il quale intendano avviare azione legale sia stato consumato o tentato sul territorio piemontese;
- e) abbiano un reddito personale non superiore a otto volte quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di Patrocinio a spese dello Stato. Ai fini dell'accesso ai benefici del Fondo si considera unicamente il reddito individuale della donna denunciante.

Sono altresì ammesse al Fondo anche le spese connesse alle attività relative all'esecuzione della sentenza.

Per quanto riguarda i procedimenti in materia civile sono ammessi al Fondo quelli connessi a profili di violenza e maltrattamenti nei confronti delle donne riconducibili alla violenza di genere. La sussistenza di questa fattispecie è documentata dalla presenza di una parallela causa penale, o dall'avvenuto procedimento penale, e dalla dichiarazione dell'Ordine degli Avvocati competente per il rilascio del relativo parere.

Nel caso di persona minorenni o di persona la cui capacità di agire sia limitata o compromessa, la domanda può essere presentata da chi esercita la tutela legale o svolge le funzioni di amministratore di sostegno.

Nel caso di omicidio, la domanda può essere presentata da persona che abbia la qualità di erede.



Le donne che rientrano nell'applicazione del Patrocinio a spese dello Stato possono accedere al Fondo solo per le spese che non rientrano nella suddetta normativa.

Al fine di individuare il periodo di copertura del Fondo, vale la data di commissione dell'illecito.

## **2. Per quali reati si può chiedere l'accesso al Fondo**

Al Fondo possono accedere tutte le donne (ed i/le loro eredi in caso di omicidio) che hanno subito uno dei reati, con connotazioni di violenza o maltrattamenti, fatto salvo quanto previsto dai decreti legislativi n. 7 e 8 del 15 gennaio 2016, di seguito elencati:

56 cp, tentato omicidio  
575 cp, omicidio  
584 cp, omicidio preterintenzionale  
570 cp, violazione degli obblighi di assistenza familiare  
572 cp, maltrattamenti in famiglia  
581 cp, percosse  
582 cp, lesioni volontarie  
583bis cp, mutilazioni degli organi genitali femminili  
586 cp, morte o lesioni conseguenze di altro reato  
600 cp, tratta e riduzione in schiavitù  
609bis cp, violenza sessuale  
610 cp, violenza privata  
612 cp, minaccia  
612bis cp, atti persecutori (stalking)  
614 cp, violazione di domicilio  
615bis cp, interferenze illecite nella vita privata  
615ter cp, accesso abusivo ad un sistema informatico  
330 cc, decadenza dalla potestà figli  
388 cp, mancata esecuzione dolosa di provvedimento di giustizia  
594 cp, ingiurie  
art. 3 L. 75/58, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione

altri reati connessi alla violenza di genere per i quali il Consiglio dell'Ordine, valutato il singolo caso, esprime il parere di ammissibilità previsto dal regolamento di cui al DPGR n. 3/R del 30 gennaio 2017 .

Per i procedimenti in materia civile si veda quanto sopra esposto.

## **3. Quali spese copre il Fondo regionale**

Il Fondo è utilizzato per coprire le spese di assistenza legale sia in ambito penale che in ambito civile, nell'ipotesi in cui il patrocinio legale è svolto da avvocati o avvocate i cui nominativi risultino regolarmente iscritti in appositi elenchi istituiti presso ciascun Ordine degli Avvocati e che abbiano competenza e formazione specifica e continua nell'ambito del patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti.

Si ricorda che le donne vittime dei reati di cui agli articoli del codice penale:

- 609-bis ( violenza sessuale )



- 609-quater (atti sessuali con minorenne )
- 609-octies (violenza sessuale di gruppo)
- 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi)
- 583-bis (mutilazione organi genitali femminili)
- 612-bis (atti persecutori)

e se gli atti sono rivolti contro minori, anche per le vittime dei seguenti reati:

- 600 (riduzione in schiavitù)
- 600-bis (prostituzione minorile)
- 600-ter (pornografia minorile)
- 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento minorile)
- 601 (tratta di persone)
- 602 (acquisto e alienazione di schiavi)
- 609-quinquies (corruzione di minorenne)
- 609-undecies (adescamento di minorenne)

possono accedere al gratuito patrocinio a spese dello Stato (Legge dello Stato 38/09, art. 4), senza limite di reddito.

Tali donne, pertanto, fruendo del gratuito patrocinio a spese dello Stato, possono accedere al Fondo regionale **solo** per le spese che non rientrano nella normativa nazionale, in particolare possono chiedere il rimborso delle spese stragiudiziali.

#### **4. Modalità di accesso al Fondo regionale**

Le donne che ritengono di poter accedere al Fondo devono:

- recarsi presso gli Uffici del Consiglio degli Ordini degli Avvocati del proprio territorio;
- scegliere il proprio avvocato/la propria avvocatata patrocinante entro gli elenchi istituiti;
- compilare il modello di richiesta di accesso al Fondo che l'avvocato/a patrocinante trasferirà alla Regione, accompagnandolo con un parere dell'Ordine sull'ammissibilità. Il modello è di norma compilato dall'avvocato patrocinante.

#### **5. Modalità di concessione del contributo regionale**

Gli avvocati e le avvocate patrocinanti, scelti dalle donne vittime di violenza e maltrattamenti di cui all'articolo 2 del regolamento 3/R del 30 gennaio 2017, presentano domanda di accesso al Fondo sulla base di un modello e seguendo la procedura indicata dalla Regione Piemonte.

I modelli e le procedure saranno disponibili sul sito della Regione Piemonte.

La domanda di ammissione al Fondo è presentata presso il Foro di appartenenza dell'avvocato/avvocata.

Le domande, corredate da un parere scritto in ordine alla loro ammissibilità espresso dal Consiglio dell'Ordine, sono trasmesse alla Regione che decide entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta e comunica immediatamente le sue decisioni agli uffici del Consiglio dell'Ordine competente ed al soggetto che ha presentato la domanda. Tale parere deve contenere la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 3 (*Per quanto riguarda i procedimenti in materia civile sono ammessi al Fondo quelli connessi a profili di violenza e maltrattamenti nei confronti delle*



*donne riconducibili alla violenza di genere. La sussistenza di questa fattispecie è documentata dalla presenza di una parallela causa penale, o dall'avvenuto procedimento penale, e dalla dichiarazione dell'Ordine degli Avvocati competente per il rilascio del relativo parere).*

Contro la decisione di diniego e' ammesso ricorso entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso presso la Commissione di cui all'articolo 6 del regolamento 3/R del 30 gennaio 2017 che si esprime in via definitiva entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Le richieste di informazioni o chiarimento avanzate da parte della Regione e/o dall'ente gestore interrompono tali termini.

## **6. Ricevimento del contributo economico**

Al termine di ogni fase processuale o del mandato, l'avvocato/avvocata patrocinante può presentare richiesta di liquidazione che, corredata da un parere di congruità pronunciato dal Consiglio dell'Ordine, è presentata alla Regione Piemonte, così come previsto in tema di patrocinio a spese dello Stato.

La Regione attraverso l'ente gestore provvede alla liquidazione del contributo o di parte di esso, solo nel caso in cui l'Ordine abbia espresso un parere positivo di congruità, in presenza di tutta la documentazione necessaria, e solo dopo che l'avvocato/avvocata patrocinante abbia documentato tutti gli atti assunti per avviare e concludere le procedure relative al recupero di somme eventualmente statuite a favore della vittima.

Avverso la decisione di diniego e' ammesso ricorso entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso presso la Commissione di cui all'articolo 6 che si esprime in via definitiva entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Le richieste di informazioni o chiarimento avanzate da parte della Regione e/o dall'ente gestore interrompono tali termini.

Le domande di liquidazione vengono evase seguendo l'ordine cronologico di ricevimento della Regione Piemonte attraverso l'Ente gestore fino ad esaurimento del Fondo in dotazione.

## **7. Controlli e Restituzione del contributo economico**

La Regione e/o l'ente gestore possono, in qualsiasi momento, anche dopo l'avvenuta liquidazione, effettuare verifiche sulle pratiche ammesse a contributo, anche in merito alle pratiche di recupero delle somme a favore della vittima di violenza.

Nel caso di recupero effettivo da parte della vittima di somme destinate dal giudice alla copertura delle spese legali, la Regione e/o l'ente gestore del Fondo richiedono la restituzione del contributo concesso (tutto o parte di esso), informando contestualmente il Consiglio dell'Ordine.

Nel caso di condanna per calunnia del soggetto beneficiario del Fondo, l'ente gestore provvede ad attivare le procedure per il recupero di tutte le somme indebitamente elargite.

L'avvocato/avvocata e' tenuto ad informare tempestivamente la Regione e/o l'ente gestore circa l'esito delle pratiche relative al recupero delle spese legali stabilite dal giudice.



Nel caso in cui dagli atti di causa risulti che il debitore sia nullatenente, l'avvocato/avvocata del soggetto beneficiario del Fondo è esonerato dall'intraprendere attività connesse al recupero delle spese legali stabilite dal giudice.

Nel caso di irregolarità la Regione attraverso l'ente gestore procede al recupero del contributo, comunicando all'avvocato/avvocata e all'Ordine di appartenenza dello stesso/della stessa l'avvenuta richiesta di restituzione.

Avverso le decisioni della Regione e' possibile ricorrere presso la Commissione di cui all'articolo 6 entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, la quale procede ad assumere decisione definitiva entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

### **8. Obbligo per gli avvocati**

Per la determinazione delle parcelle in sede di liquidazione da parte degli avvocati/delle avvocate patrocinanti si applicano i valori minimi stabiliti con il decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 e smi (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6 della legge 31 dicembre 2012), ridotti del 25 per cento.

I procedimenti che si chiudono con una conciliazione giudiziale o stragiudiziale e/o con remissione della querela sono liquidati con un compenso non superiore a 1.500,00 euro, previa relazione del difensore al Consiglio dell'Ordine competente sulle ragioni che hanno motivato tale scelta. Queste motivazioni, se ammissibili e non in contrasto con le finalità della l.r. 4/2016, devono essere contenute nel parere di congruità dell'Ordine.

### **9. A chi rivolgersi per avere informazioni**

Per informazioni e dettagli rivolgersi agli uffici degli Ordini degli Avvocati preposti alla gestione dell'art. 22 della LR 4/2016, oppure prendere contatto con la struttura regionale di riferimento:

Regione Piemonte  
Direzione Coesione sociale  
Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti  
Via Magenta 12, 10128 Torino  
tel. 011.432 4197 / 5505 Fax: 011.4325647

Si prega di utilizzare:

per le domande di accesso e comunicazioni formali, esclusivamente il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [patrocinio.legale@cert.regione.piemonte.it](mailto:patrocinio.legale@cert.regione.piemonte.it).

per gli scambi di informazioni e richieste di chiarimenti utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: [patrocinio.legale@regione.piemonte.it](mailto:patrocinio.legale@regione.piemonte.it).

**LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2016, n. 4 art. 22**

**DOMANDA PER L'ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL PATROCINIO LEGALE ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI**

Alla REGIONE PIEMONTE  
Direzione COESIONE SOCIALE  
Settore Politiche per le famiglie, giovani e  
migranti, pari opportunità e diritti  
Via Magenta, 12  
10128 TORINO

PEC: patrocinio.legale@cert.regione.piemonte.it

Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
(Cognome) (Nome)

nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_  
(Comune) (Prov.) (Data)

residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) in \_\_\_\_\_  
(Comune) (Prov.) (Indirizzo e n. civico)

codice Fiscale \_\_\_\_\_ documento d'Identità n. \_\_\_\_\_

rilasciato dal Comune di \_\_\_\_\_ con data scadenza \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e della conseguente decadenza dei benefici di cui all'art. 75 del citato decreto relativa alle dichiarazioni sostitutive di certificazione,

**CHIEDE**

l'intervento del "Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti" per la domanda n. d'ordine \_\_\_\_\_ presentata il \_\_\_\_\_ dalla sig.ra \_\_\_\_\_ contro \_\_\_\_\_

al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di \_\_\_\_\_ per il reato di \_\_\_\_\_  
ex artt. \_\_\_\_\_ del Codice  civile /  penale, deliberata favorevolmente dal suddetto Ordine in data \_\_\_\_\_, protocollo n. \_\_\_\_\_.

**A TAL FINE DICHIARA**

**A.1**  Di essere iscritto all'Ordine degli Avvocati di \_\_\_\_\_.

**A.2**  Di essere iscritto negli elenchi degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato.

**A.3**  Di essere difensore della signora \_\_\_\_\_.

**A.4**  Che gli estremi dell'Istituto bancario prescelto sono:

Banca \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

Iban \_\_\_\_\_

**A.5**  Che l'indirizzo di riferimento per la corrispondenza è: Studio Legale \_\_\_\_\_

Allegato B

Indirizzo \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

Mail \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_

### DICHIARAZIONI E IMPEGNI

#### Il sottoscritto dichiara:

1. di essere a conoscenza dei benefici previsti dalla L.r. 24 febbraio 2016, n. 4 art. 22;
2. di essere a conoscenza dei contenuti e delle modalità espresse nel regolamento n. 3/R del 30 gennaio 2017 e nel testo della Legge Regionale n. 24 febbraio 2016, n. 4 art. 22 e di accettarle incondizionatamente;
3. che i dati e le notizie forniti con la presente domanda sono veritieri;
4. di essere a conoscenza che, in attuazione del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. in materia di dichiarazioni sostitutive, la Regione Piemonte è tenuta ad effettuare, a campione, controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà contenuti nelle domande di ammissione e nelle richieste di liquidazione

Data

Firma leggibile \*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\* La dichiarazione è sottoscritta dal dichiarante ed accompagnata da fotocopia del documento di identità in corso di validità (art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.).

#### II/La sottoscritto/a s'impegna fin d'ora:

1. ad allegare copia del parere di ammissibilità e conformità espresso dal Consiglio dell'Ordine (l'assenza del documento comporta l'esclusione della domanda);
2. ad inviare alla Regione Piemonte Direzione Coesione Sociale Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti - Via Magenta 12 - 10128 Torino, tramite la Pec: [patrocinio.legale@cert.regione.piemonte.it](mailto:patrocinio.legale@cert.regione.piemonte.it), nei 30 giorni successivi alla data di conclusione del procedimento e delle procedure relative al recupero delle somme eventualmente statuite a favore della vittima, il rendiconto delle spese sostenute redatto sulla base dello schema allegato al modulo di domanda, nel rispetto del segreto professionale e della normativa sul diritto alla riservatezza;
3. a mantenere a disposizione della Regione Piemonte tutta la documentazione per la durata del procedimento;
4. di essere a conoscenza che il mancato rispetto di uno qualsiasi dei sopra citati impegni potrebbe causare la revoca del contributo erogato, con l'obbligo di restituire quanto in tale momento risulterà dovuto per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio.

Data

Firma leggibile

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\* Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, si dichiara di approvare espressamente quanto sopra riportato. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, recante disposizioni sul trattamento dei dati personali, il sottoscritto autorizza la Regione Piemonte. al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie.

Data

Firma leggibile

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2016, n. 4 art. 22**

CONSIGLIO DELL' ORDINE DEGLI AVVOCATI DI \_\_\_\_\_

**Motivazioni a sostegno della fondatezza della domanda di ammissione al fondo istituito dalla  
L.R. n. 4/16 art. 22**

Vista la domanda presentata da \_\_\_\_\_ pervenuta in data \_\_\_\_\_

n. d'ordine \_\_\_\_\_

Vista la documentazione relativa a detta domanda e l'autocertificazione concernente le condizioni reddituali dell'interessata ( reddito inferiore ai limiti previsti dal **Regolamento 3/R del 30 gennaio 2017**)

Verificate le condizioni di ammissibilità **Art. 2 del Regolamento Regionale 3/R del 30 gennaio 2017**

**In caso di procedimento in materia civile Vista la presenza di una causa penale e/o la contestuale presenza di procedimento penale \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ presso il Tribunale di \_\_\_\_\_**

Visto il procedimento \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ presso il Tribunale di \_\_\_\_\_

Visto l'oggetto della causa (\_\_\_\_\_)

Viste le spese prodromiche effettuate (\_\_\_\_\_)

Considerato quanto riferito dalla parte e fermo ogni doveroso approfondimento a cura del legale designato, anche in relazione all'ammissibilità e alla tempestività dell'azione.

Note \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Ritiene che le ragioni esposte nell'istanza non siano manifestamente infondate.*

Torino, \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

**RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE  
FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL PATROCINIO LEGALE ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZE E MALTRATTAMENTI**

Numero di domanda:

A: Regione Piemonte - Direzione Coesione Sociale -  
Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari  
opportunità e diritti  
Via Magenta, 12 - 10128 TORINO  
Pec: patrocinio.legale@cert.regione.piemonte.it

Il/La Sottoscritto/a

Nome:

Cognome:

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di:

Difensore della parte

nel procedimento

n.

presso il Tribunale di

Procede a richiedere liquidazione di quanto indicato nella presente ai sensi della L.R. 24 febbraio 2016, n. 4 art. 22 e secondo quanto previsto all'art. 3 co. 1 lett. b1) del Regolamento Regionale 3/R del 30 gennaio 2017

Compensi Professionali	€ 0,00
Spese generali (15% compensi professionali)	€ 0,00
Esposti	€ 0,00
Riduzione fondo di solidarietà 25% (L.R. 4/16 e reg. 3/R del 30.1.2017)	€ 0,00
<b>1. TOTALE VOCI DI SPESA</b>	<b>€ 0,00</b>
*C.P.A. (4% al netto degli esposti)	€ 0,00
<b>2. TOTALE IMPONIBILE IVA (Totale 1 + CPA)</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>3. IVA (22% SU IMPONIBILE)</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>4. Maggiorazione per parere di congruità su totale</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE DA LIQUIDARE (2+3+4)</b>	<b>€ -</b>

A tal fine allega:

copia del parere di congruità espresso dall'Ordine di appartenenza;

copia della parcella emessa o della pro forma, alla quale seguirà parcella ufficiale, non appena disponibile (la parcella deve essere intestata all'assistita e non a Finpiemonte)

dichiarazione di recupero delle somme, reperibile sul sito [www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it) al seguente link : <https://www.regione.piemonte.it/.....>;

attestazione antiriciclaggio redatta in conformità con la modulistica presente sul sito [www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it) al seguente link : <https://www.regione.piemonte.it/.....>;

copia del documento di identità in corso di validità

Richiede che il contributo sia versato sul seguente IBAN:

Dichiara infine che il procedimento giudiziario di cui sopra:

si è concluso con sentenza del

con il seguente esito (*accolto o respinto o sospeso*)

non si è ancora concluso (*specificare le motivazioni*)

Luogo e data

Firma

**PARERE DI CONGRUITA' a RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE**

**FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL PATROCINIO LEGALE ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI**

**Numero d'ordine:**

Alla REGIONE PIEMONTE  
Direzione Coesione Sociale - Settore Politiche  
per le famiglie, giovani e migranti, pari  
opportunità e diritti  
Via Magenta, 12 - 10128 TORINO

PARCELLE: \_\_\_\_\_

Anno: \_\_\_\_\_ Numero: \_\_\_\_\_

Data presentazione: \_\_\_\_\_

Data ritiro: \_\_\_\_\_

N. ricevuta: \_\_\_\_\_

Euro: \_\_\_\_\_

Relatore delegato Avv. \_\_\_\_\_

Domanda presentata da \_\_\_\_\_

Tipo parcella:

- Tribunale civile  
 Tribunale penale  
 Stragiudiziali

**Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di .....**

Vista la domanda presentata all'Ordine in data \_\_\_\_\_

Visti gli atti allegati alla domanda;

vista la parcella presentata finalizzata alla liquidazione;

Visto il D.M. n. 55/2014 e S.m.i. ;

Valutata la congruità delle somme richieste,

**esprime parere positivo**

alla liquidazione della parcella dell' Avvocato/a per un importo totale pari a Euro \_\_\_\_\_, così suddiviso:

- compenso professionale, con l'applicazione della riduzione del 25%, Euro \_\_\_\_\_ .
- Esposti Euro \_\_\_\_\_

Allegato E

- spese generali (15% dei compensi professionali), Euro \_\_\_\_\_
- IVA (22% su imponibile) Euro \_\_\_\_\_
- CPA. (4% al netto degli esposti) Euro \_\_\_\_\_

Torino, \_\_\_\_\_

Firma

---

Legge Regionale 24 febbraio 2016, n. 4 art. 22

Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
(Art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a .....

Nato/a a ..... (.....) il .....

residente a ..... (.....) via ..... n .....

appartenente all'Ordine degli Avvocati di .....

in riferimento alla domanda n .....

come previsto dagli articoli 3 e 4 del Regolamento regionale n. 3/R del 30 gennaio 2017 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000;

DICHIARA (scegliere barrando le caselle corrispondenti)

- di non aver avviato il recupero delle somme eventualmente statuite a favore della vittima perché il debitore è nullatenente;
- di aver avviato le procedure relative al recupero di somme eventualmente statuite a favore della vittima per la copertura delle spese legali, comprese quelle relative a fasi processuali precedenti a quelle conclusasi con sentenza definitiva e che le procedure avviate non si sono ancora concluse. Si impegna pertanto a comunicare tempestivamente alla Regione Piemonte Direzione Coesione sociale - Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti - Via Magenta 12, 10128 Torino l'eventuale recupero delle somme sopra menzionate così come previsto dall'art. 3 del Regolamento regionale n. 3/R del 30 gennaio 2017 e s.m.i.,.

Data .....

IL/LA DICHIARANTE

.....

*Allegare copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità*